



Come rateizzare i debiti contributivi INPS

Autore : Maria Monteleone

Data: 07/06/2016

Regolarizzare i contributi INPS con la rateizzazione: come fare e quali sono le condizioni.

L'**INPS** ha chiarito in un recente messaggio **[1]** le modalità di **rateizzazione dei debiti contributivi previdenziali [2]**, i casi di decadenza e di possibilità di riammissione alla rateizzazione.

Il pagamento rateizzato deve comprendere l'**intera esposizione debitoria** del richiedente relativa ai debiti in fase amministrativa, per contributi e sanzioni, maturati nei confronti di **tutte le Gestioni amministrate dall'Inps** che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza medesima.

Dunque l'**INPS rigetta** automaticamente le istanze di rateizzazione che non comprendono tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente.

In caso di rigetto dell'istanza di rateizzazione, il contribuente può proporre una **nuova istanza** comprensiva dell'intera esposizione debitoria denunciata e/o accertata alla



data di presentazione della medesima.

Quando si decade dalla rateizzazione

Il mancato pagamento di **due rate mensili consecutive** comporta la **revoca della rateazione** concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca.

Per **consecutività** si deve intendere anche il mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell'ambito del piano di ammortamento accordato. Dunque anche l'ipotesi di pagamento con **sequenze temporali alternate** (es. tre rate sì, una no, due sì, una no) comporta la revoca della rateizzazione (anche ai fini della corretta valutazione della condizione di regolarità per il rilascio del **Durc on line**).

La rateizzazione breve

Le rate devono essere versate secondo le scadenze accordate unitamente al versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione.

È possibile utilizzare la “**rateazione breve**” che potrà interessare la regolarizzazione di un **periodo non superiore a tre mesi/un trimestre per ciascuna Gestione**, anche per Gestioni diverse rispetto a quelle per le quali è stata attivata la rateazione principale, e per una sola volta nel corso della rateazione principale stessa.

In ogni caso, qualora la regolarizzazione in modalità breve interessi **più Gestioni**,



questa dovrà avvenire per tutte le esposizioni debitorie riferite alla contribuzione corrente (mensile - per la Gestione uniemens e parasubordinati; periodica - per la Gestione dei lavoratori autonomi art/comm e per la Gestione agricoltura) scaduta al momento della domanda nei limiti dei periodi di ammissibilità sopra ricordati.

La domanda di rateazione breve, costituendo lo strumento utile a mantenere il requisito di correntezza degli adempimenti mensili o periodici nel corso della rateazione, dovrà essere presentata dal contribuente con tempestività e comunque, nel caso di adempimento mensile, **non oltre 3 mesi** dalla prima omissione.

Per esempio: 02/2016 non pagato- 03/2016 non pagato- 04/2016 pagato, la domanda di rateazione breve potrà essere presentata non oltre il 15 giugno 2016.

Analogamente, nel caso di adempimento periodico, la domanda di rateazione breve dovrà pervenire non oltre i **30 giorni successivi alla scadenza legale** dell'adempimento riferito al trimestre in cui si è determinata l'omissione.

Resta fermo che in caso di **richiesta di Durc on line**, la regolarità potrà essere attestata solo se la rateazione breve risulti attivata con il pagamento della prima rata nei termini assegnati con il provvedimento di accoglimento.

La mancata regolarizzazione della contribuzione corrente nei termini sopra specificati o attraverso il pagamento in unica soluzione, facendo venir meno il requisito della correntezza, comporta l'immediata **revoca della rateazione** in corso e contestualmente la trasmissione all'**Agente della Riscossione** della contribuzione corrente omessa unitamente alla residua parte dei crediti della dilazione revocata.

Qualora la situazione di omissione sia rilevata in sede di **invito a regolarizzare** a seguito di richiesta di Durc on line, ove non sia più possibile ricorrere alla rateazione



breve, la condizione di regolarità potrà essere attestata solo in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma la regolarità del versamento delle rate della rateazione a quel momento scadute.

Qualora la regolarizzazione non avvenga nei termini assegnati, la dilazione sarà revocata e l'irregolarità attesterà oltre all'importo del debito oggetto dell'invito a regolarizzare anche il residuo debito delle partite comprese nella dilazione medesima.

L'esposizione debitoria residua dei crediti in rateazione potrà infatti essere addebitata solo a condizione dell'intervenuta adozione del provvedimento di revoca, tenuto conto che lo stesso ha **efficacia ex nunc**, prima della definizione con l'esito di irregolarità della richiesta di Durc on line.

Pagamento parziale delle rate

Il **mancato o parziale pagamento** della prima rata o delle rate scadute, entro i termini indicati comporta l'annullamento del piano di ammortamento emesso.

Il pagamento deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l'attivazione della rateazione. Qualora tale condizione non sia rispettata, il piano di ammortamento emesso deve essere **annullato**.

In tal caso resta **preclusa** la possibilità per il contribuente di proporre, per le medesime partite a debito, una **nuova istanza di rateazione**.

Inoltre, i crediti interessati dall'annullamento saranno richiesti al contribuente con



Avviso di Addebito e consegnati all'**Agente della Riscossione** per le successive attività di recupero.

La diversa ipotesi del **pagamento parziale delle rate successive alla prima** che sia effettuato regolarmente alle scadenze definite con il piano ma con importi inferiori al dovuto, costituisce una violazione degli impegni che il contribuente ha assunto al momento di presentazione della domanda.

Il contribuente dovrà essere immediatamente invitato al rispetto degli impegni assunti evidenziando che, in ogni caso, oltre alle differenze in sorte capitale saranno dovute anche le relative **sanzioni civili** per potere considerare definita con il pagamento, al termine della rateazione, l'esposizione debitoria compresa nella rateazione medesima.

Nuova rateizzazione

Il contribuente può accedere ad una nuova rateazione una volta **estinta** anticipatamente, con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, la **precedente rateazione**.

La nuova domanda di dilazione, che comprende l'esposizione debitoria determinatasi nel corso della precedente, potrà essere accettata a condizione che vi sia stata la definizione con il **pagamento integrale della rateazione principale** (pagamento dell'ultima rata) anche nella forma dell'estinzione anticipata (pagamento delle rate accordate e ancora dovute).

Se la rata scade in un giorno festivo



Se il termine per il versamento scade di **sabato** o di **giorno festivo**, il versamento è tempestivo se effettuato il primo **giorno lavorativo successivo**. Quindi, se la scadenza della rata del piano di ammortamento ricade di sabato o in un giorno festivo, la regolarità del pagamento deve essere riconosciuta qualora il versamento venga effettuato nel primo giorno lavorativo successivo al sabato o al giorno festivo.

Note:

[1] INPS, messaggio n. 2312 del 24.5.2016.

[2] Il procedimento di rateizzazione è disciplinato dal Regolamento di Disciplina delle Rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa, approvato con le Determinazioni presidenziali n. 229 del 14 dicembre 2012 e n. 113 del 9 maggio 2013.